

2011

Studio Pavan Daniela
dottore commercialista e revisore contabile
via G. Garibaldi 104/A
35043 Monselice (PD)



e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu
sito web: [http:// www.studiopavan.eu](http://www.studiopavan.eu)

tel. 0429/73659
fax. 0429/533834

D.L. 98/2011: DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA IL “DIZIONARIO” DELLA MANOVRA ESTIVA

L'inizio del mese di luglio ha portato una corposa manovra, approvata col D.L. 98/2011 per la correzione dei conti. Analizziamo brevemente i più importanti interventi dal punto di vista fiscale.

A

Accertamenti esecutivi

Prorogata al 1° ottobre la data a partire dalla quale gli avvisi di accertamento emessi sono immediatamente esecutivi, senza bisogno di procedere alla successiva fase di iscrizione a ruolo per la loro riscossione.

Addizionale "bollo" per gli autoveicoli

Già a partire dal 2011, viene introdotta un'addizionale erariale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 225 KW, nella misura di € 10 per ogni chilowatt oltre i 225. Attenzione: è prevista la sanzione del 30% in caso di omesso od insufficiente versamento dell'addizionale.

B

Beni ammortizzabili

La Manovra presenta alcune variazioni sulle modalità di gestione degli ammortamenti e promette una rimodulazione generale delle aliquote di ammortamento fiscale a seguito della riforma fiscale attesa nel 2013.

Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili

Viene introdotta una limitazione (1% del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione. Attenzione perché la limitazione è operativa fin dal periodo d'imposta in corso.

Riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali

In presenza di operazioni straordinarie, viene estesa la possibilità di affrancare l'avviamento e le altre attività immateriali che nel bilancio della società risultante dalla fusione sono allocati alla voce Inoltre, viene consentito anche l'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni.

C

Contributo Unificato

Anche per il contenzioso tributario viene introdotto il pagamento del contributo unificato; gli importi vengono definiti in scaglioni crescenti in base al valore della lite.

Da segnalare anche l'aumento generalizzato dei contributi da versare per le cause civili ed amministrative e la riduzione delle cause esenti dal contributo unificato.

Chiusura Partite IVA inattive

Prevista la revoca della partita IVA se, per tre anni consecutivi, viene accertato il mancato svolgimento dell'attività per la quale è stata attribuita oppure non viene presentata la dichiarazione annuale.

Attenzione! E' stata introdotta la possibilità, per chi non ha tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, di sanare la violazione versando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la sanzione ridotta di € 129 euro (un quarto del minimo).

F

Finanziamenti infragruppo a soggetto non residente

E' stata introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi pagati tra società di un gruppo se il soggetto non residente che riceve il pagamento degli interessi non prova al sostituto d'imposta di essere il "beneficiario effettivo".

Per gli interessi già corrisposti relativi a prestiti ancora in corso, il sostituto d'imposta deve versare una ritenuta del 6% entro il 30 novembre 2011.

I

Istituti deflattivi del contenzioso

Attenzione! Le nuove norme non si applicano alle definizioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto.

Garanzie del contribuente

E' stato soppresso l'obbligo di prestare garanzia in caso di versamento rateale delle somme superiori ad € 50.000 dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza all'accertamento e di conciliazione giudiziale.

Omessi versamenti

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di scadenza della rata successiva, il totale delle somme dovute è iscritto a ruolo con applicazione della sanzione in misura doppia.

I.R.A.P. su banche e assicurazioni

L'aliquota IRAP applicata nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari sale al 4,65% e quella applicate nei confronti delle imprese di assicurazione sale al 5,90%. Attenzione! La nuova percentuale si applica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma.

Imposta di bollo sui dossier titoli

Aumenta l'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni sui depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti. L'aumento del tributo è articolato nel tempo, a fine processo (2013) salirà ad € 150 euro per i depositi inferiori ad € 50.000, e salirà ad € 380 per quelli superiori a tale ammontare.

Incremento di produttività

La tassazione agevolata per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa viene prorogata anche al 2012. La misura del beneficio sarà determinata e comunicata entro la fine dell'anno.

Indagini finanziarie

E' possibile richiedere i dati ai fini delle indagini finanziarie anche alle società di assicurazione.

Imprenditori agricoli

Anche gli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale.

R

Reclamo, mediazione e chiusura liti fiscali pendenti

Sanatoria liti fiscali pendenti

Le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011 davanti alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, possono essere definite col pagamento di somme il cui ammontare dipende dal grado di giudizio e dall'esito della controversia, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 289/2002.

Gli importi devono essere versati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione va presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, così come i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Mediazione contenzioso fiscale

Per le controversie di valore fino ad € 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare un reclamo diretto all'annullamento totale o parziale dell'atto. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Quando l'ufficio non accoglie il reclamo, formula al contribuente una proposta di mediazione. Queste regole si applicheranno agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex regime dei contribuenti minimi)

A partire dal 1° gennaio 2012 il regime agevolato dei cd. "contribuenti minimi" è riservato a chi avvia una nuova attività d'impresa, arte o professione o l'ha intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Per i primi cinque anni l'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale sono sostituite da un'imposta non più del 20%, ma del 5%.

Le condizioni di ammissione alla tassazione agevolata sono le seguenti:

- ✓ il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ✓ l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio dell'arte o professione);
- ✓ in caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell'anno precedente non siano superiori a 30.000 euro.

Tale regime agevolato sostituirà anche l'attuale regime delle "nuove iniziative produttive".

Per le valutazioni definitive bisognerà attendere le disposizioni attuative che saranno contenute nei successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Riporto delle perdite

Cambia il regime delle perdite d'impresa, in particolare:

- ✓ viene introdotto un limite quantitativo (80%) all'imputazione della perdita in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta;
- ✓ scompare il limite temporale di riportabilità;

- ✓ è mantenuta la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite prodotte nei primi tre anni in misura piena.

Ritenute su bonifici per oneri detraibili (ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico)

Viene ridotta dal 10% al 4% la ritenuta operata da banche e posta sugli accreditamenti di bonifici disposti dai contribuenti per i pagamenti delle prestazioni che beneficiano di deduzioni e detrazioni; si tratta del bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del bonus 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

S

Spesometro

In caso di pagamento a mezzo carta di credito da parte di contribuenti non soggetti passivi IVA, l'obbligo di comunicazione è a carico degli operatori finanziari che hanno emesso le carte di credito.

Studi di settore

Numerose sono le novità in tema di studi di settore.

Tempistica della pubblicazione degli studi

Dal 2012 gli studi di settore vanno pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno in cui entrano in vigore. Per le eventuali modifiche necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati, la data ultima per le modifiche è il 31 marzo successivo (cioè dell'anno in cui si presenta la dichiarazione per l'anno precedente).

Sanzioni

In caso di omessa presentazione del modello o di infedeltà dei dati rilevanti dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore scattano nuove sanzioni. Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di € 2.065 – attenzione non sarà più possibile applicare la sanzione minima di € 258).

L'omessa o infedele indicazione dei dati, così come l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore che in realtà non sussistono, permetterà all'ufficio di procedere all'accertamento induttivo ogni volta in cui il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% rispetto a quello dichiarato.

Infine, nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti, la sanzione (minima e massima) che scatta per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, in seguito ad accertamento da studi di settore, aumenta del 50%.

Sanzioni tributarie

Dal prossimo 1° ottobre gli avvisi di accertamento o di rettifica dovranno contenere obbligatoriamente anche la sanzione collegata al maggior tributo richiesto. Attualmente la sanzione può essere irrogata anche con un atto separato.

Sono definibili, col pagamento di 1/3 del loro importo, entro i 60 giorni previsti per impugnare l'atto, anche le sanzioni che l'ufficio dovesse ricalcolare accogliendo le osservazioni del contribuente.

V

Versamenti in ritardo

La sanzione in caso di lieve ritardo (fino a 14 giorni) nei versamenti diminuisce passando allo 0,2% giornaliero.

f.to

dott.ssa Daniela Pavan